

Appendice ai regolamenti VSI prima del 2011

(primato delle prestazioni)

Validità dal 1° gennaio 2017

Premessa

La presente appendice subentra in seguito alla revisione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2017.

Finora in caso di divorzio occorre eventualmente trasferire una parte della prestazione di libero passaggio a favore del coniuge avente diritto. Ora anche durante il versamento della rendita di vecchiaia è possibile trasferire una parte di rendita a favore del coniuge avente diritto. Inoltre, nel corso del versamento della rendita d'invalidità, il coniuge debitore può trasferire al coniuge avente diritto una parte della prestazione di libero passaggio. Il tribunale decide riguardo all'ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire o della parte di rendita.

La persona assicurata può ritrovarsi sia nella posizione di coniuge debitore che di coniuge avente diritto. Quale ex coniuge viene di seguito definito il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.

L'appendice disciplina la procedura adottata nel caso di beneficiari di rendite i cui diritti poggiano su un regolamento della Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio interno (VSI) del 2010 o prima.

In caso d'incertezze fa stato il regolamento in lingua tedesca.

Adeguamento della rendita di vecchiaia in caso di conguaglio della previdenza professionale

1 Principio

Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia al momento dell'avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare una parte di rendita all'ex coniuge. Una parte di rendita assegnata secondo l'art. 19h OLP viene convertita dalla fondazione in una rendita vitalizia e assegnata all'ex coniuge conformemente alle seguenti disposizioni.

2 Trasferimento della rendita vitalizia alla previdenza dell'ex coniuge

Fino al momento in cui l'ex coniuge raggiunge l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione trasferisce la rendita vitalizia alla sua istituzione di previdenza o di libero passaggio. Trovano applicazione le modalità di versamento previste dalla legge. La remunerazione corrisponde a metà dei tassi d'interesse con cui la fondazione remunera gli averi di previdenza nello stesso periodo.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita d'invalidità completa ai sensi della LPP o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, tramite dichiarazione scritta può chiedere alla fondazione che gli venga direttamente versata una rendita vitalizia. La dichiarazione è irrevocabile.

3 Versamento della rendita vitalizia all'ex coniuge

Se l'ex coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione gli versa direttamente la rendita vitalizia. Esso può istruire per iscritto la fondazione di versare la rendita alla sua istituzione di previdenza al più tardi entro 30 giorni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP o entro 60 giorni dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.

Se l'ex coniuge ha diritto a una rendita vitalizia, è soggetto agli stessi diritti e obblighi degli altri beneficiari di rendite della fondazione. Il decesso dell'ex coniuge non genera prestazioni.

4 Ripercussioni per la persona assicurata

Se nel corso del versamento della rendita di vecchiaia occorre versare una parte di rendita della persona assicurata a favore dell'ex coniuge, la rendita in corso della persona assicurata si riduce di conseguenza. Ciò vale anche per le rendite per figli di pensionati subentrate a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato nonché per eventuali prestazioni di decesso.

Adeguamento della rendita d'invalidità in caso di conguaglio della previdenza professionale

5 Principio

Se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità al momento dell'avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare un'ipotetica prestazione di libero passaggio all'ex coniuge ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.

6 Ripercussioni per la persona assicurata

Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC all'ex coniuge l'avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio della persona assicurata si riduce proporzionalmente. Sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria da parte della persona assicurata, il trasferimento non tange né l'ammontare di una rendita d'invalidità, né rendite per figli d'invalidi in corso.

Il trasferimento della prestazione di libero passaggio comporta la riduzione

- delle rendite di vecchiaia e delle rendite per figli di pensionati al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria da parte della persona assicurata,

- delle prestazioni per i superstiti in aspettativa, nonché
- delle rendite per figli d'invalidi e delle rendite per figli di pensionati, subentrate a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato.

L'ammontare delle prestazioni poggia sull'importo della rendita di vecchiaia decurtata. La riduzione avviene in franchi e si calcola in base alla tabella dei valori attuali regolamentare. Il tasso di rendita rimane immutato.

Sono escluse dalla riduzione le prestazioni per i superstiti in aspettativa, non definite in relazione alla rendita d'invalidità risp. di vecchiaia.

Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio sussisteva il diritto a una rendita per figli d'invalidi, quest'ultima nonché una successiva rendita per figli di pensionati risp. rendita per orfani non sono interessate dal trasferimento della prestazione di libero passaggio nella misura delle prestazioni minime previste dalla legge.

La persona assicurata non può più riacquistare la prestazione di libero passaggio trasferita all'ex coniuge ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 CC.

Zurigo, 20 marzo 2017

Fondazione di Previdenza Swiss Life Personale
(ex Fondazione di previdenza Swiss Life Servizio interno)

